



**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
*sezione I civile*

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

dr.ssa Antonella Guerra dr. Massimo Vaccari dr.  
Francesco Bartolotti

rel./est. presidente  
giudice  
giudice

nel procedimento promosso da

**PARIDE**, con l'avv. B.L.

**RICORRENTE**

contro

**TULLIA**, con l'avv. L.L.

**CONVENUTO**

OGGETTO: modifica condizioni di divorzio ex art. 9, L. 898/1970. sentito il relatore;

visto il parere del P.M.;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Sentite le parti all'udienza del 22.11.2022, le quali hanno manifestato disagio per la situazione familiare in essere e per affermazione di entrambi rimasta sostanzialmente invariata, allo stato, nonostante il lavoro svolto in sede di consulenza tecnica prima e nell'ambito del percorso con il servizio sociale successivamente; il padre ha quindi lamentato di non riuscire ancora a vedere le figlie, a fronte di un rifiuto netto quanto ingiustificato e rimasto privo di elaborazione; lo stesso ha dichiarato di avere qualche volta tentato un approccio con le figlie, anche soltanto per un semplice saluto, ma ogni volta senza successo; la madre resistente ha lamentato il permanere di modalità comunicative inappropriate da parte del padre, vuoi per l'esuberanza del tratto comportamentale, vuoi per la tendenza dello stesso ad evitare un concreto ed effettivo confronto sulle questione di interesse delle figlie, ogni volta delegando la decisione all'intervento dei rispettivi difensori;

ritenuto che a prescindere dallo specifico contenuto delle doglianze dell'uno e dell'altro genitore, oggetto di rispettive critiche genitoriali, reciprocamente negate o ridimensionate quanto a serietà ed importanza, appare chiaro dalle stesse dichiarazioni delle parti come permanga una situazione di incomunicabilità fra genitori ed un rifiuto delle figlie a vedere il padre, ancorché in contesti di assoluta sicurezza, che non risulta (l'una e l'altra situazione) ulteriormente giustificabile nell'ottica di una seppur minima interrelazione idonea a preservare gli interessi di crescita equilibrata delle figlie minori, peraltro oramai in età adolescenziale (B. è nata in data 09.03.2006; D. in data 18.07.2007);



ritenuti che in tale contesto risulti accoglibile l'istanza del padre ricorrente di predisporre un percorso di sostegno genitoriale da affidare al consulente tecnico di ufficio che già ha seguito il nucleo familiare nel corso delle operazioni peritali; la scelta di un percorso rimesso al lavoro del consulente tecnico consente di predisporre con la dovuta assiduità e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ogni iniziativa ritenuta dallo specialista già nominato per la c.t.u. idonea a sbloccare la situazione di incomunicabilità e di interruzione dei rapporti padre figlia ormai radicatesi fra le parti; in tal senso deve essere rigettata la richiesta della madre di far proseguire il lavoro indicato, cui non si è opposta, agli operatori sociali; deve infatti osservarsi come ad oggi, pur a fronte di un periodo congruo di lavoro, gli operatori non hanno potuto incidere neppure in modo parziale sulle condizioni di rigidità che evidentemente entrambe le parti hanno fino ad ora mostrato di non voler lenire; dunque un intervento del c.t.u. offre una possibilità di intervento mirato con maggiore disponibilità di tempo e di risorse a favore di un solo nucleo familiare; per altro verso non pare accoglibile la domanda per così dire principale del padre ricorrente, finalizzata alla individuazione di una figura di supporto o di coordinatore al di fuori dell'ambito giudiziario ancora pendente; soluzioni di mediazione familiare o di coordinamento genitoriale, in assenza di una scelta condivisa, non risulta allo stato praticabile in questa sede;

ritenuto peraltro di invitare formalmente entrambe le parti a mostrare nell'ambito del prosieguo del lavoro rimesso al consulente tecnico di ufficio (ed in generale del presente procedimento) un comportamento processuale improntato a massima correttezza e buona fede, da intendere evidentemente esteso non solo al contegno mantenuto in udienza e nei confronti del magistrato, bensì anche nell'ambito del lavoro da svolgersi con operatori sociali ed ausiliari del giudice e nei riguardi di questi, oltre che nell'ambito della interrelazione fra loro nel lavoro in esame; deve in tal senso evidenziarsi come il padre ricorrente sia invitato a mantenere un contegno pacato e meno impulsivo, nei toni e nei contenuti, al fine di preservare quanto più possibile la proficuità del lavoro apprestato e ancora confermato per il prosieguo con una pluralità di interventi; la madre, per parte sua, è invitata a mantenere condotte concretamente efficaci e significative di effettiva volontà di attivarsi diligentemente, a prescindere e dagli intenti dichiarati dalle parole adoperate, a favore di una reale ripresa dei rapporti delle figlie con la figura paterna; a tale riguardo il comportamento dell'uno e dell'altro genitore, secondo i criteri indicati di correttezza e buona fede, non potrà non essere decisivo anche nell'approccio con le stesse figlie, dovendo l'uno e l'altro dimostrare di saper preservare l'altra figura negli orizzonti genitoriali di ciascuna figlia;

ritenuto di chiarire ed informare entrambi i genitori che del comportamento processuale tenuto nel prosieguo del giudizio, nei termini poc'anzi delineati, il Collegio terrà conto ai sensi e per gli effetti degli articoli 116 secondo comma c.p.c., artt. 91 e ss. c.p.c., nonché, su istanza dell'una o dell'altra parte, anche ai sensi degli artt. 709 *ter* e 614 *bis* c.p.c.;

ritenuto dunque di disporre la prosecuzione dell'incarico del c.t.u. già nominato, dr. G.S. per il lavoro di supporto genitoriale indicato, il quale deve ritenersi ancora sottoposto al vincolo di giuramento, siccome già prestato innanzi al giudice delegato all'istruzione della causa in occasione dell'originario conferimento dell'incarico peritale; il c.t.u. deve quindi intendersi invitato a convocare le parti e a predisporre un piano di supporto genitoriale; contestualmente, il c.t.u. predisporrà modalità e tempistiche di ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di sbloccare, appunto secondo tempistiche ritenute congrue, ma determinate, l'interruzione dei rapporti padre - figlie;

ritenuto di assegnare al c.t.u. un periodo di tempo di sei/otto mesi, salvo richiesta di proroga da parte del medesimo c.t.u.; quindi il c.t.u. provvederà a relazionare sull'esito del periodo di supporto genitoriale e sulle iniziative predisposte per la ripresa delle relazioni tra il padre e le figlie mediante deposito direttamente sul fascicolo telematico; è rimessa alla discrezionalità del c.t.u. il deposito di eventuali relazioni intermedie di carattere interlocutorio; nel corso del lavoro indicato, in caso di questioni, ove il c.t.u. non le risolva direttamente mediante accordo con gli interessati, lo stesso, o le parti medesime potranno chiedere l'eventuale intervento del giudice;

ritenuto di invitare le parti a depositare documentazione bancaria e fiscale aggiornata entro



dieci giorni prima della prossima udienza;

**P. Q. M.**

DISPONE che il c.t.u. già nominato dr. G.S. provveda a convocare le parti e a predisporre un piano di supporto genitoriale; contestualmente, il c.t.u. predisporrà modalità e tempistiche di ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di sbloccare, appunto secondo tempistiche ritenute congrue, ma determinate, l'interruzione dei rapporti padre - figlie; il c.t.u. deve ritenersi ancora sottoposto al vincolo di giuramento, siccome già prestato innanzi al giudice delegato all'istruzione della causa in occasione dell'originario conferimento dell'incarico peritale.

ASSEGNA al c.t.u. un periodo di tempo di sei/otto mesi, salvo richiesta di proroga.

INVITA il c.t.u. a relazionare sull'esito del periodo di supporto genitoriale e sulle iniziative predisposte per la ripresa delle relazioni tra il padre e le figlie mediante deposito direttamente sul fascicolo telematico; è rimessa alla discrezionalità del c.t.u. il deposito di eventuali relazioni intermedie di carattere interlocutorio; nel corso del lavoro indicato, in caso di questioni, ove il c.t.u. non le risolva direttamente mediante accordo con gli interessati, lo stesso, o le parti medesime potranno chiedere l'eventuale intervento del giudice.

INVITA entrambe le parti a mantenere nel prosieguo del lavoro e del procedimento un comportamento processuale improntato a massima correttezza e buona fede, secondo quanto precisato in parte motiva.

INFORMA entrambe le parti che del comportamento processuale tenuto nel prosieguo del giudizio, nei termini delineati in parte motiva, il Collegio terrà conto ai sensi e per gli effetti degli articoli 116 secondo comma c.p.c., artt. 91 e ss. c.p.c., nonché, su istanza dell'una o dell'altra parte, ai sensi degli artt. 709 *ter* e 614 *bis* c.p.c..

DISPONE che entrambe le parti provvedano a depositare documentazione bancaria e fiscale aggiornata entro dieci giorni prima della prossima udienza.

FISSA per la verifica, l'udienza innanzi al giudice delegato all'istruzione del giorno martedì 26 settembre 2023 ore 9.30.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 29.11.2022.

Il giudice relatore  
*Francesco Bartolotti Antonella Guerra*

La presidente